

Ottobre 2021

OGGETTO : circolare descrittiva sui nuovi adempimenti per la verifica del possesso della certificazione verde Covid – 19 nei luoghi di lavoro del settore privato.

Gentile cliente,

dal prossimo 15 ottobre 2021 entra in vigore il decreto che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro privato e pubblico mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

Il decreto, presenta alcune criticità interpretative, si provvederà, pertanto, a inviare ulteriori integrazioni e precisazioni non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Questa è la disciplina:

1. Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;**
2. Il **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Tali modalità dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori a cui verrà effettuato il controllo, mediante un'apposita informativa(In allegato troverà un apposito fac- simile da utilizzare – **ALL. 1**);
3. Il datore di lavoro dovrà controllare il possesso del Green pass a tutti coloro a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, il tirocinante, il personale dell'impresa di pulizia esterna ecc., devono essere in possesso della certificazione verde.
4. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, **si consiglia** di fare una verifica del possesso del Certificato Verde, **a tutta la popolazione lavorativa, tutti i giorni all'ingresso in azienda**(ciò in quanto non è possibile per motivi di privacy annotare la data di scadenza del certificato).
5. I controlli potranno essere effettuati direttamente dal datore di lavoro o da un suo delegato, in allegato troverà l'atto formale da predisporre per delegare un suo collaboratore a svolgere tale attività di verifica (**ALL.2**). È consigliabile, al fine di evitare sanzioni e soprattutto per poter provare di aver effettuato i controlli, di redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (**ALL.3**);

6. I controlli potranno essere effettuati sia sul documento cartaceo che su quello digitale. A tal proposito si consiglia l'utilizzo dell'app da scaricare:
 - a. Per android su <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
 - b. Per IOS su <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.
7. Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
8. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021;
9. È pertanto possibile per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
10. Ad ogni buon conto è necessario evidenziarle che **l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
11. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro**, raddoppiata in caso di recidiva;
12. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Nel ringraziarVi per l'attenzione Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p.